

COMUNE DI CASALI DEL MANCO

Provincia di Cosenza

(Istituito il 5 maggio 2017, ai sensi della L.R. n. 11/2017 mediante fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta)

Via A. Proviero, 9 – CAP 87059

Casali del Manco, località Casole Bruzio (CS)

Partita IVA/Codice Fiscale: **03509990788**

Codice ISTAT: **078156**

Telefono 0984 432000 Fax 0984 432033

pec: comune.casalidelmanco@asmepec.it

Sito web istituzionale : www.comune.casalidelmanco.cs.it

ORDINANZA N° 5 DEL 09/03/2021

Oggetto: Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID19- Sospensioni delle Attività Didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Casali del Manco.

IL SINDACO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il DL 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla L. 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal DL n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il DL 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Viste le note trasmesse a mezzo pec, con le quali il Dirigente dell'Istituto Comprensivo Casali del Manco 1 comunicava le positività al COVID 19 di alcuni docenti e di alcuni alunni, confermate poi dalle comunicazioni dell'ASP di Cosenza;

Ritenuto che quanto emerso impone l'adozione di ogni necessaria misura a tutela della salute pubblica e della salubrità degli ambienti scolastici, assicurando sin da ora la sanificazione di tutti gli ambienti di lavoro e didattici, con particolare riferimento alle superfici sulle quali si svolgono le normali attività lavorative ed educative;

Atteso che un'efficace, approfondita e completa disinfezione richiede un tempo per la preparazione degli ambienti e la realizzazione delle attività e l'aerazione dei locali;

Considerato pertanto necessario disporre la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio di questo Comune, a decorrere dalla data del 10/03/2021 fino alla data del 13/03/2021;

Viste le disposizioni regolamentari vigenti in materia;

Visto l'art. 54 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000;

O R D I N A

La sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio di questo Comune, a decorrere dalla data del 10/03/2021 fino alla data del 13/03/2021.

Sono consentiti gli accessi necessari per garantire gli interventi di igienizzazione, disinfezione, e sanificazione;

Al Responsabile del Settore 4 di adottare le misure necessarie per effettuare le operazioni di igienizzazione, disinfezione e sanificazione dei locali di tutti i plessi scolastici insistenti nel territorio di Casali del Manco, e altresì di assicurare la igienizzazione, disinfezione e sanificazione degli scuolabus a cura della ditta affidataria del servizio di trasporto scolastico;

Di Trasmettere la presente Ordinanza:

- alla prefettura UTG di Cosenza;
- ai Dirigente Scolastici degli Istituti Comprensivi Casali del Manco 1 e 2;
- all'ASP di Cosenza;
- al Comando Stazione Carabinieri di Casali del Manco;

D I S P O N E

- che la presente ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio;

D I S P O N E A L T R E S I

- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Casali del Manco, 09/03/2021

IL SINDACO
Stanislao Martire

